

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 aprile 2019, n. 059/Pres.

Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Regolamento abrogato da art. 20, c. 1, lett. a), DPREg. 2/2/2026, n. 013/Pres. (B.U.R. 11/2/2026, n. 6).

- | | |
|---------|--|
| Art. 1 | Oggetto e finalità |
| Art. 2 | Ambito di applicazione |
| Art. 3 | Soggetti beneficiari |
| Art. 4 | Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche |
| Art. 5 | Gruppo di lavoro |
| Art. 6 | Ripartizione del fondo di incentivazione |
| Art. 7 | Accertamento delle attività svolte |
| Art. 8 | Liquidazione e compensi |
| Art. 9 | Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti |
| Art. 10 | Attività affidate interamente o parzialmente a personale di altra pubblica amministrazione e rete di stazioni appaltanti |
| Art. 11 | Utilizzo di quota parte del fondo |
| Art. 12 | Abrogazione |
| Art. 13 | Entrata in vigore |

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri e le modalità di riparto dell'80 per cento delle risorse del fondo, ai sensi del comma 3, dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

4. Il presente regolamento si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/2002 nel rispetto della loro autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Il presente regolamento si applica anche qualora la normativa di riferimento per la realizzazione di opere o lavori pubblici sia quella statale e non quella regionale.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) attività per la verifica preventiva dei progetti;
- c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) attività di responsabile unico del procedimento;
- f) attività di direzione dei lavori;
- g) attività di collaudo tecnico amministrativo;
- h) attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli interventi di manutenzione ordinaria, fatti salvi quelli per i quali il responsabile unico del procedimento

(RUP) certifichi, in base alla normativa vigente, la necessità dello svolgimento delle attività di direzione lavori.

4. Nel caso di contratti di appalto misti, si applica il presente regolamento quando l'oggetto principale dell'appalto è attinente ai lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 50/2016.

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del fondo sono i dipendenti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 50/2016, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto compreso il personale che svolge funzioni di commissario di gara;
- b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione;
- c) il responsabile unico del procedimento;
- d) i collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono compiti di supporto all'attività del responsabile unico del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, ferma restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 (Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche)

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o lavoro pubblici, riguardanti in particolare la realizzazione di opere di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, certificata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lavori urgenti e di somma urgenza, nonché di impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002.

4. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi della normativa vigente e sono calcolati a valere sulla sola parte eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.

6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere o lavori fino a €. 750.000,00 il fondo è pari al 2 per cento dell'importo a base di gara;
- b) per opere o lavori di importo superiore a €. 750.000,00 e fino a €. 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8 per cento dell'importo a base di gara;
- c) per opere o lavori di importo superiore a €. 1.500.000,00 e fino a €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6 per cento dell'importo a base di gara;
- d) per opere o lavori di importo superiore a €. 5.000.000,00 e fino a €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4 per cento dell'importo a base di gara;
- e) per opere o lavori di importo superiore a €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2 per cento dell'importo a base di gara.

7. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa, le aliquote decrescenti di cui al comma 6 corrispondenti ai diversi scaglioni. E' fatto divieto di procedere all'artificioso frazionamento dei lavori.

8. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera o del lavoro.

9. Gli accantonamenti a favore del fondo non sono effettuati relativamente alle seguenti prestazioni:

- a) studi e analisi di fattibilità;
- b) formazione di regolamenti attuativi;
- c) studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche ed i calcoli strutturali, qualora non rientrino specificatamente nelle attività connesse alla direzione lavori;

- d) lavori realizzati ai sensi degli articoli 50 bis, 51 e 51 bis della legge regionale 14/2002.

10. Nei casi di urgenza e somma urgenza dichiarata con provvedimento formale dell'Amministrazione regionale o dello Stato, l'accantonamento dell'incentivo può essere effettuato in via preventiva sulla stima iniziale dei costi predisposta per l'affidamento dei lavori, salvo conferma o modifica in sede di approvazione della redazione finale degli atti predisposta dal responsabile unico del procedimento.

11. Per i lavori realizzati in amministrazione diretta da parte della Regione, ai soli fini del calcolo dell'incentivo l'importo delle opere è calcolato sommando all'importo delle forniture e dei noli necessari, quantificati in fase di progettazione, l'importo figurativo del costo della manodopera forfetariamente calcolato secondo le percentuali, variabili in funzione delle categorie di opere, individuate nella Tabella 1:

Tabella 1:

Categorie di opere	Percentuale costo manodopera	Importo delle opere ai fini del calcolo dell'incentivo
OG1 - Edilizia civile e industriale	40%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.forniture + noli}{100 - 40} \times 100$
OG2 - Manutenzione beni immobili sottoposti a tutela	45%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.forniture + noli}{100 - 45} \times 100$
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	40%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.forniture + noli}{100 - 40} \times 100$
OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione, ecc.	40%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.forniture + noli}{100 - 40} \times 100$
OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio	35%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.forniture + noli}{100 - 35} \times 100$
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	45%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.forniture + noli}{100 - 45} \times 100$
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	45%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.forniture + noli}{100 - 45} \times 100$
OG13 - Opere di ingegneria naturalistica	50%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.forniture + noli}{100 - 50} \times 100$

12. Qualora i lavori realizzati in amministrazione diretta da parte della Regione riguardino lavori appartenenti a categorie di opere specializzate, ai fini del calcolo dell'incentivo si farà riferimento alle categorie di opere generali, riportate nella Tabella 1, ritenute più simili per tipologia di lavorazioni.

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati con decreto del direttore di servizio preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera o del lavoro. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di collaudo, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. Il decreto che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro da progettare e il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o del lavoro e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di programmazione e realizzazione dell'opera. I termini per la direzione lavori e per il collaudo coincidono con quelli previsti dal contratto ovvero dalle norme vigenti;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del responsabile unico del procedimento, salvo il caso in cui il ruolo di responsabile unico del procedimento sia svolto dal dirigente stesso.

5. Qualora per l'affidamento delle attività di cui all'articolo 2 ricorrano le condizioni che non permettono l'individuazione di personale interno della struttura attuatrice dell'intervento, è possibile assegnare le attività o parti di esse a personale in possesso dei requisiti di idoneità e assegnato ad altri uffici dell'Amministrazione regionale che dichiari espressamente la disponibilità ad assumere l'incarico. In tale caso è necessaria l'autorizzazione del dirigente ad esso preposto, con l'indicazione, in termini quantitativi, dell'impegno che ciascun incaricato sarà tenuto a prestare.

6. Con provvedimento motivato del direttore di servizio, sentito il responsabile unico del procedimento, i termini per gli adempimenti possono essere prorogati.

Art. 6

(Ripartizione del fondo di incentivazione)

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera o lavoro è operata con decreto del direttore di servizio, preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, su proposta del

responsabile unico del procedimento. Il provvedimento indica le quote spettanti al personale incaricato, comprese fra le percentuali minime e massime di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto delle responsabilità, del carico di lavoro, della complessità dell'opera e della natura delle attività svolte o assunte da ciascuno.

2. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 4, fatte salve le economie di cui all'articolo 9, sono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, tra le seguenti figure professionali, con riconoscimento di una quota percentuale compresa tra un minimo e un massimo, come di seguito indicato:

- a) il R.U.P., di cui in particolare all'articolo 5 della legge regionale 14/2002: dal 5 al 25 per cento;
- b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, compresi gli atti di definizione delle procedure espropriative laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto: dal 5 al 30 per cento;
- c) il personale che appartiene all'ufficio di direzione dei lavori, ricomprensente, il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, di cui, in particolare, agli articoli 9 e 28 della legge regionale 14/2002: dal 15 al 55 per cento;
- d) il personale che appartiene all'ufficio di collaudo statico e tecnico amministrativo, con esclusione delle fattispecie in cui è previsto il rilascio del solo certificato di regolare esecuzione, già ricompreso nell'attività del direttore dei lavori: dallo 0 al 20 per cento.

3. Nel caso di interventi urgenti o di somma urgenza, dichiarati con provvedimento formale da parte dell'amministrazione, le quote di incentivo di cui al comma 2, sono ripartite come di seguito indicato:

- a) il R.U.P., di cui in particolare all'articolo 5 della legge regionale 14/2002: dal 5 al 25 per cento;
- b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla verifica preventiva della progettazione, compresi gli atti di definizione delle procedure espropriative laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto: dal 5 al 30 per cento;
- c) il personale che appartiene all'ufficio di direzione dei lavori, ricomprensente il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, di cui, in particolare, agli articoli 9 e 28 della legge regionale 14/2002: dal 30 al 70 per cento;
- d) il personale che appartiene all'ufficio di collaudo statico e tecnico amministrativo, con esclusione delle fattispecie in cui è previsto il rilascio del solo certificato di regolare esecuzione, già ricompreso nell'attività del direttore dei lavori: dallo 0 al 20 per cento.

4. L'incentivo è comunque riconosciuto al responsabile unico del procedimento e alle figure tecniche e amministrative incaricate nei limiti della prestazione svolta, anche qualora la direzione dei lavori, nonché i collaudi, siano in tutto o in parte affidati all'esterno dell'Amministrazione.

5. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto definitivo o esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali, sono ripartiti i soli incentivi riferiti alle attività svolte e certificate con il relativo provvedimento, nonché a quelle del responsabile unico del procedimento e dei tecnici e amministrativi strettamente correlate alle attività progettuali medesime.

6. Nel caso in cui si realizzi un'interruzione del procedimento di appalto, l'incentivo è ripartito per le attività svolte, salvo il caso in cui l'interruzione dipenda da errori derivanti dall'espletamento delle attività incentivate. Il responsabile unico del procedimento dà conto delle motivazioni del riparto parziale nella propria relazione.

Art. 7 (Accertamento delle attività svolte)

1. Compilate le varie fasi del procedimento, il direttore del servizio certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro o nel successivo provvedimento di proroga, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali di cui all'articolo 6, individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso o delle eventuali modifiche intervenute successivamente.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 8 (Liquidazione e compensi)

1. Il direttore del servizio dispone con decreto la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali determinate e agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli precedenti. Con il medesimo atto provvede al versamento dell'incentivo sull'apposito capitolo di entrata del bilancio finanziario gestionale assegnato al servizio competente in materia di

trattamento economico accessorio del personale. Sulla base del decreto di liquidazione, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento invia apposita richiesta di pagamento dell'incentivo spettante a ciascun dipendente al servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale, ai fini della successiva erogazione.

2. Qualora l'incarico sia conferito a personale in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, l'incentivo è liquidato in sede di retribuzione accessoria.

3. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- a) per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- b) per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;
- c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50 per cento della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50 per cento con l'approvazione del certificato di collaudo.

4. Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la liquidazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento e dal direttore del servizio.

5. Nel caso in cui non si proceda alla stipulazione del contratto per ragioni sopravvenute o fatto non imputabile all'Amministrazione, l'incentivo è liquidato per le attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento e dal direttore del servizio.

6. L'incentivo, in quanto salario accessorio, sarà erogato tramite cedolino stipendiale dal Servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale, sulla base delle richieste di pagamento, di cui al comma 1, della struttura attuatrice dell'intervento, che ha svolto l'istruttoria e ha attestato la conformità della prestazione resa dal beneficiario. Il Servizio competente al pagamento eroga gli incentivi, contestualmente alle competenze stipendiali, entro il secondo mese successivo alla ricezione della richiesta di pagamento di cui al comma 1.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.

8. In caso di superamento della soglia di cui al comma 7, la quota eccedente l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente, viene erogata al dipendente nelle annualità successive.

9. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il

termine di pagamento degli incentivi regionali, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui al comma 7.

10. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera.

11. È facoltà del direttore di servizio, in caso di puntuale rispetto dei termini e per opere di particolare complessità o strutturate in lotti o caratterizzate da notevole durata estesa a più esercizi finanziari, adottare un decreto di riparto, per le fasi già concluse e formalmente approvate, che consenta la determinazione e la liquidazione di parte dell'incentivo al responsabile unico del procedimento e al personale tecnico e amministrativo incaricato. L'importo attribuito è detratto dalla quota di incentivo determinata a saldo e in quella sede si provvede altresì ad effettuare eventuali congruagli e recuperi.

12. Per le opere e i lavori realizzati con fondi posti a carico di gestioni fuori bilancio della Regione ovvero a carico dei bilanci degli enti o delle strutture commissariali cui è assegnato il personale regionale, il versamento della somma dell'incentivo nel bilancio della Regione è effettuato con imputazione al medesimo capitolo di entrata di cui al comma 1.

Art. 9

(Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti)

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi indicati nel quadro economico del progetto esecutivo, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso che non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1 per cento per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2 per cento per ogni ulteriore giorno di ritardo. Le riduzioni si applicano a decorrere dal sedicesimo giorno di ritardo.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini della riduzione della quota parte di incentivo o della sua mancata corresponsione ai sensi del presente articolo, non sono computati, nel mancato rispetto dei termini e nell'incremento dei costi, i tempi ed i costi conseguenti a cause di forze maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non prevedibili e non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese quelle cause che comportano la necessità della redazione di una perizia di variante ai sensi della vigente disciplina.

Art. 10

(Attività affidate interamente o parzialmente a personale di altra pubblica amministrazione e rete di stazioni appaltanti)

1. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione regionale si avvale di personale dipendente di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regola i rapporti tra questa e la Regione, stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura determinata dall'altra amministrazione. Le quote parti dell'incentivo sono corrisposte all'ente di appartenenza il quale provvede all'erogazione al proprio dipendente.

2. Qualora una o più parti delle attività di cui all'articolo 2 vengano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal dirigente preposto alla struttura competente.

3. Qualora l'attività venga svolta dal dipendente di altra amministrazione in orario di lavoro allo stesso spetta solo la quota di incentivi e all'ente di appartenenza sono rimborsate le ore di lavoro svolte per l'espletamento dell'incarico a valere sui capitoli di spesa propri dell'Ente che si avvale delle suddette prestazioni.

4. Qualora l'attività sia effettuata al di fuori dell'orario di lavoro l'ammontare dell'importo da erogare a titolo di incentivi è aumentato del 50 per cento, a valere sui capitoli di spesa propri dell'Ente che si avvale delle suddette prestazioni. La stessa percentuale di aumento degli incentivi è applicata anche nei confronti del responsabile unico del procedimento, qualora quest'ultimo appartenga a un ente diverso da quello per il quale svolge l'incarico.

5. Se le attività da espletare comportano lo spostamento fuori dalla propria sede lavorativa, sono in ogni caso rimborsate al dipendente le spese vive, quali a titolo esemplificativo le spese di trasporto e le spese di vitto, nella misura prevista per i dipendenti pubblici del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della regione, con spese a valere sui capitoli propri dell'Ente che si avvale delle suddette prestazioni.

Art. 11

(Utilizzo di quota parte del fondo)

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, è destinato all'acquisto, da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il

miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

3. Qualora le opere o i lavori siano finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, il fondo a fini di innovazione non è accantonato e, in attuazione dei principi di pertinenza e di vincolo di destinazione, le corrispondenti risorse sono conservate fra quelle necessarie alla realizzazione dell'opera.

Art. 12
(Abrogazione)

1. E' abrogato il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2005, n. 09/Pres. (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici").

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis, della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi conferiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.